

PENSIONATI E PENSIONANDI

TUTTE LE INFORMAZIONI PER IL 2021

Fermo dal 2019, il **requisito anagrafico** per la **pensione di vecchiaia** è fissato ancora a **67 anni**, escluse alcune categorie di lavoratori, in particolare gli addetti a mansioni gravose, usuranti e notturni. Confermato anche il **congelamento** fino a tutto il 2026 dell'**adeguamento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata** - 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne e 41 anni per i lavoratori precoci,

con una finestra di 3 mesi per la decorrenza. Validi invece solo per il 2021, salvo modifiche, la misura sperimentale di **Quota 100** - possibilità di andare in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi, se maturati entro fine anno -, l'**Opzione Donna** e l'**Ape Sociale**, prorogate entrambe dall'ultima Legge di Bilancio. Altra opzione per anticipare la pensione resta anche l'**Isopensione**, lo scivolo a carico delle aziende per i dipendenti in esubero.

CALCOLO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

Il **sistema della previdenza pubblica** gestito dall'INPS **si basa** oggi, dopo la Legge Fornero, sul **metodo contributivo**: maggiore è il montante contributivo del lavoratore - il calcolo considera le basi imponibili annue che determinano il numero dei contributi effettivamente versati, le diverse aliquote adottate per dipendenti, autonomi

e parasubordinati e i tassi annui di rivalutazione secondo il PIL -, più alto sarà l'importo della pensione. Il metodo contributivo **si applica in due forme: mista**, con una quota variabile di contributivo per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, **e pura** per chi ha cominciato a versare i contributi solo dopo, sostanzialmente i giovani.

CONTRIBUZIONE	AL 31 DICEMBRE 1995		
	Almeno 18 anni	Meno di 18 anni	Nessuna
1995	Retributivo fino al 31/12/2011	Retributivo fino al 31/12/1995	Contributivo
1996		+	
2011	+	Contributivo dal 01/01/1996	
2012	Contributivo dal 01/01/2012		

PENSIONE DI VECCHIAIA 2021

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	-
<i>Gravosi e usuranti</i>	66 anni 7 mesi	30 anni		
CONTRIBUTIVO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	Soglia pensione 1,5 volte importo assegno sociale
<i>NO requisito importo</i>	71 anni	5 anni		-
TOTALIZZAZIONE	66 anni	20 anni	18 mesi	-

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, con un'invalidità riconosciuta minimo dell'80% e almeno 20 anni di contributi (15 in casi particolari previsti dalla legge), possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, rispettivamente a 61 anni gli uomini e 56 anni le donne, con l'applicazione di una finestra mobile di 12 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA E OPZIONI DI ANTICIPO 2021

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO				
<i>Uomini</i>	-	42 anni 10 mesi	3 mesi	-
<i>Donne</i>		41 anni 10 mesi		
<i>Lavoratori precoci</i>		41 anni		
CONTRIBUTIVO				
<i>Uomini e donne</i>	64 anni	20 anni	-	Soglia pensione 2,8 volte importo assegno sociale
TOTALIZZAZIONE	-	41 anni	21 mesi	-
QUOTA 100				
<i>Settore privato</i>	62 anni	38 anni	3 mesi	Requisiti maturati entro il 31/12/21
<i>Settore pubblico</i>			6 mesi	
OPZIONE DONNA				
<i>Dipendenti</i>	58 anni	35 anni	12 mesi	Requisiti maturati entro il 31/12/20 e scelta contributivo
<i>Autonome</i>	59 anni		18 mesi	
LAVORI USURANTI	61 anni 7 mesi	35 anni	-	Lavoratori dipendenti quota minima 97,6
APE SOCIALE				
<i>Occupati e disoccupati</i>	63 anni	30 anni	-	Lavoratori in determinate condizioni soggettive
<i>Lavori gravosi</i>		36 anni		

Opzioni sperimentali di anticipo pensionistico

Quota 100, salvo interventi legislativi, **dovrebbe concludersi nel 2021**. Tale opzione, con requisiti maturati entro la fine di quest'anno, permette di anticipare l'accesso alla pensione con almeno 38 anni di contributi e 62 anni d'età, e l'applicazione di una finestra di mobile di 3 mesi per i lavoratori autonomi e dipendenti privati, e di 6 mesi per quelli pubblici. Fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) è preclusa la possibilità di continuare a lavorare, fatte salve le prestazioni occasionali entro un tetto massimo di 5mila euro l'anno.

L'Opzione Donna, **prorogata anche per il 2021**, è riservata alle lavoratrici che, optando per il calcolo contributivo, abbiano raggiunto i requisiti previsti di età e anzianità - 35 anni di contributi e 58 anni d'età per le dipendenti e 59 anni per le autonome - entro il 31 dicembre 2020. Sono previste due differenti finestre mobili, rispettivamente di 12 e 18 mesi.

L'APE Sociale, **ancora valida nel 2021**, è riservata a lavoratori - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati con almeno 63 anni di età e privi di una pensione diretta in Italia o all'estero - che si trovano in particolari situazioni soggettive. I lavoratori addetti a mansioni gravose devono aver maturato almeno 36 anni di contributi, gli altri almeno 30 anni; per le donne è prevista la riduzione di 12 mesi per ogni figlio, con limite massimo di 2 anni.

PENSIONI GIÀ IN ESSERE E TRATTAMENTI D'UFFICIO 2021

Pensioni e trattamenti assistenziali, comprese le indennità di accompagnamento per invalidi civili, nonché le rendite INAIL sono posti in pagamento il primo giorno bancario, ovvero feriale, di ogni mese, fatte salve le disposizioni per il pagamento in contanti agli Uffici Postali, disposte durante l'emergenza.

PEREQUAZIONE E IMPORTI

Il meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni serve ad adeguare di anno in anno l'importo degli assegni al costo della vita, per difendere il potere d'acquisto dei pensionati.

Per l'anno 2021, però, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'indice provvisorio per la perequazione delle pensioni è stato fissato in misura pari 0%, salvo conguaglio se verrà accertato un valore diverso. Ne deriva che, a parte l'adeguamento riferito al 2020 - l'indice definitivo è stato dello 0,5% al posto dello 0,4% provvisorio, con conseguente esiguo adeguamento dovuto anche a un ritardo dell'INPS - **per l'anno 2021 non c'è nessuna variazione di importo.**

Ciò significa che, per l'ennesima volta, i pensionati e le pensionate si ritrovano a fare i conti con una contrazione del loro potere d'acquisto. **La speranza è che perlomeno, dopo un decennio blocchi illegittimi, parziali ristori e mancate rivalutazioni, dal 2022 si torni al normale meccanismo a tre fasce progressive:** 100% fino a 3 volte il Trattamento Minimo (TM), 90% da oltre 3 a 5 volte il TM, 75% da oltre 5 volte il TM.

Solo negli ultimi due anni, infatti, per effetto wdi uno schema transitorio a 7 fasce con percentuali decrescenti fino al 40%, applicate a tutto l'importo e non solo alla quota eccedente le fasce, i tagli sulle perequazioni hanno determinato perdite cristallizzate sull'importo anche dei futuri assegni.

Nel 2021, sulla base del nuovo importo del Trattamento Minimo (TM) sono adeguati anche gli importi dei seguenti trattamenti:
Invalidità civile: da 287,09 a 652,02 euro
Indennità di accompagnamento: 522,10 euro
Assegno sociale: 460,28 euro
Trattamento minimo: 515,58 euro

TRATTAMENTI D'UFFICIO

Agli aventi diritto, in generale i pensionati con assegni bassi, l'INPS eroga d'ufficio i seguenti trattamenti:

> **Importo aggiuntivo sulla 13esima mensilità**, pagato con la pensione di dicembre, ha un **importo massimo di 154,94 euro**. Spetta ai titolari di una o più pensioni che non superano l'importo del TM più quello della somma aggiuntiva stessa, ovvero 6.857,48 euro per il 2021, e che di fatto non possono richiedere la maggiorazione sociale perché in presenza di altri redditi, ma entro certi limiti, fissati per il 2021 a: 10.053,81 euro, ovvero fino a 1,5 volte il TM, il reddito personale, e 20.107,62 euro, ovvero fino a 3 volte il TM, quello coniugale.

> **14esima mensilità**, pagata a luglio, ha un **importo massimo di 655,20 euro**. Spetta ai pensionati con trattamenti fino a 2 volte il TM e un reddito che non superi tale importo (10.053,71 euro con reddito personale fino a 1,5 volte il TM e tra 10.053,71 e 13.404,95 euro con reddito personale tra 1,5 e 2 volte il TM), maggiorato della quota stessa di 14esima eventualmente spettante.

Entrambi sono corrisposti in presenza di specifici requisiti, ma si può farne richiesta se erroneamente esclusi, previa verifica. Non sono tassati, ovvero non costituiscono reddito né a fini fiscali né per la corresponsione di altri trattamenti. Vengono **riconosciuti in misura piena o parziale** a seconda dell'importo di quanto già percepito dal pensionato.

Per ogni informazione e per assistenza nella gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali rivolgersi agli operatori del Patronato INCA e dello SPI, a disposizione nelle sedi CGIL della Marca. Per conoscere gli orari, www.cgiltreviso.it

A CURA DEL DIPARTIMENTO PREVIDENZA
SPI CGIL E DEL PATRONATO INCA